



**COMUNE
DI
SAN GENNARO VESUVIANO**
Città Metropolitana di Napoli

SETTORE AMBIENTE

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO,
MANTENIMENTO E CURA DEI CANI RANDAGI
Periodo 2017 - 2019**

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

L'Appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di ricovero, mantenimento e cura dei cani randagi, catturati sul territorio comunale, per un periodo di mesi 25 dalla stipula del contratto.

Art. 2 - Ammontare dell'appalto

L'importo a base d'asta è fissato in **€ 105.018,00 oltre IVA al 22% in € 23.103,96 pari ad una spesa complessiva di € 128.121,96 IVA inclusa**, calcolata per il ricovero di n. **60** cani x giorni **761** x **€ 2,30** retta giornaliera (determinata a seguito di indagine di mercato).

Nel numero di 60 cani sono già computati i cani randagi attualmente ospiti di una struttura, il cui trasferimento rimarrà a carico della ditta aggiudicataria;

L'Ente si riserva, in caso di urgenza, il ricovero di altri cani pari al 25% dell'importo a base d'asta, agli stessi patti e condizioni di gara, previa integrazione di impegno di spesa.

Art. 3 - Condizioni del servizio di ricovero

Il servizio dovrà essere svolto dall'affidatario con i propri capitali e mezzi tecnici, con proprio personale, attrezzi e macchine, mediante l'organizzazione dell'affidatario e suo rischio.

Lo svolgimento del servizio viene sottoposto alle seguenti condizioni:

1. Il servizio di raccolta dei cani randagi sarà effettuato dall'A.S.L. di competenza o da una ditta con essa convenzionata, senza alcun onere a carico dell'Ente ed a seguito di richiesta scritta del Responsabile del Servizio di Polizia Municipale.
2. Il rifugio deve essere in possesso della prescritta autorizzazione sanitaria, di cui all'art. 24 del Regolamento di Polizia Veterinaria (D.P.R. n. 320 del 8 febbraio 1954) e deve garantire ai cani un soggiorno in ampi recinti con box in muratura, con pedana in legno sollevata da terra almeno 10 cm, nel recinto stesso, assicurando, per ogni soggetto, uno spazio vitale minimo di non meno di mq 5,00 ed adeguatamente protetti nel periodo invernale.
3. Il canile deve essere dotato di box da riservare ai cani morsicatori, da sottoporre ad osservazione veterinaria, nonché di una zona contumaciale per almeno dieci cani affetti da malattie trasmissibili. Inoltre il canile deve disporre di un servizio di prelievo e trasporto di animali catturati, inumazione e/o distruzione di carogne.
4. La ditta appaltatrice, provvederà, in caso di carogne di animali morti, allo smaltimento delle stesse.
5. L'acqua deve essere sempre fresca e disponibile.
6. I boxes devono essere sottoposti a lavaggio e disinfezione giornaliera, nonché a disinfestazione contro gli extraparasitari una volta a settimana. Ai cani va somministrato un pasto giornaliero con una alimentazione a base di carboidrati, proteine e fibre.
7. La struttura dovrà possedere un piazzale per la passeggiata giornaliera degli animali per almeno mq 200 e dovrà essere dotato di idonea illuminazione notturna, tale da consentire una perfetta luminosità per qualsiasi evenienza;
8. I cani, per essere facilmente individuabili, oltre al tatuaggio indolore o microchip, che sarà effettuato dal servizio sanitario della struttura ASL, territorialmente competente, dovranno essere dotati, a cura del titolare del rifugio, di collare con numero di identificazione corrispondente a quello riportato su apposito registro di carico e scarico degli animali.
9. L'aggiudicatario dovrà consentire, in ogni momento, l'accesso per i controlli contabili amministrativi ed ecologico - sanitari di tutela animale, ai soggetti riconosciuti dall'Amministrazione Comunale.
10. La struttura deve essere dotata di ambulatorio veterinario.
11. Prima del ricovero al canile sarà cura della Ditta accertarsi del preventivo controllo medico e diagnostico, nonché della marchiatura dell'animale da parte della sezione veterinaria A.S.L. competente per territorio. E' fatto altresì obbligo alla Ditta di provvedere alle cure mediche giornaliere eventualmente necessarie all'animale ammalatosi, e all'isolamento dello stesso in caso di malattia a carattere diffusivo. In caso di morte dell'animale per cause naturali è fatto obbligo, alla Ditta aggiudicataria, il trasporto alle strutture competenti A.S.L. per

l'Autorizzazione Sanitaria all'incenerimento secondo le Leggi vigenti in materia di Polizia Veterinaria.

12. E' fatto, altresì, obbligo alla Ditta di aggiornare i libri di carico e scarico animale, preventivamente bollati per vidimazione dalla A.S.L. competente, e trasmettere a questa Amministrazione la variazione avvenuta.
13. La ditta aggiudicataria è delegata all'affido dei cani di proprietà del Comune.

Art. 4 – Condizioni di ammissione alla gara

Per essere ammessi a partecipare alla gara i concorrenti dovranno presentare i documenti che verranno specificamente richiesti nell'apposito bando.

La ditta aggiudicataria dovrà depositare, quale cauzione definitiva, una somma pari al 10% dell'ammontare netto dell'appalto. Tale cifra verrà rimborsata alla naturale risoluzione del contratto.

Art. 5 – Aggiudicazione dell'appalto

Il servizio di cui al presente capitolato sarà affidato con procedura aperta e con il sistema di cui all'art. 95, comma 4, lett. b) D. Lgs n. 50 del 18.04.2016 (criterio del minor prezzo). La congruità delle offerte sarà valutata ai sensi dell'art. 97, con esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 dello stesso art. 97. Non saranno ammesse offerte in aumento.

L'aggiudicazione verrà effettuata anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida.

L'aggiudicatario resta vincolato sin da tale momento nei confronti dell'Amministrazione, impegnandosi a stipulare il contratto alla data che gli sarà comunicata dalla medesima.

Art. 6 – Vigilanza e trattamento sanitario

Oltre ai controlli sanitari, previsti per legge, operazioni di vigilanza verranno effettuate da personale, appositamente nominato dall'Amministrazione.

Art. 7 – Valutazione del servizio

Il servizio sarà valutato in base al prezzo di aggiudicazione della retta giornaliera ed al numero di cani ricoverati. Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri di cui al presente Capitolato, tutto incluso e nulla escluso, per l'esecuzione del servizio.

Il prezzo predetto si intende offerto dalla Ditta, in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio e resterà, quindi, fisso ed invariabile, nonché indipendente da qualsiasi eventualità, per tutto il periodo di durata dell'appalto.

Art. 8 – Liquidazione e svincolo cauzionale

Non si darà corso ad alcun pagamento se l'assuntore non avrà curato, presso l'Ufficio contratti, gli adempimenti stabiliti.

I pagamenti del servizio avverranno alla fine del mese, previo presentazione di regolare fattura elettronica.

Alla fattura elettronica dovrà essere allegata una scheda riepilogativa contenente:

- l'elenco dei cani ospitati presso la struttura (con numero tatuaggio o microchip);
- la data di entrata;
- la data di uscita;
- i relativi giorni di presenza.

La ditta aggiudicataria dovrà presentare, inoltre, unitamente alla fattura, la certificazione dell'A.S.L. competente, attestante l'esatto numero di cani ricoverati nel mese.

Per chiedere lo svincolo della cauzione, l'aggiudicatario, risolta ogni eventuale pendenza o contestazione, dovrà mostrare di aver assolto a tutti gli obblighi fiscali, previdenziali ed assicurativi.

Art. 9 – Obblighi assicurativi

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'affidatario, il quale ne è il solo responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero

l'obbligo del pagamento o l'onere a carico del Comune o in solido con il Comune, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo e di ogni indennizzo.

Art. 10 – Penalità

Le inadempienze ritenute lievi, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, a qualunque obbligo derivante dal presente, comporteranno l'applicazione della penalità di €. 100,00, con la sola formalità della contestazione degli addebiti.

In caso di recidiva le infrazioni di lievi entità comporteranno l'applicazione di penale doppia oppure l'adozione di più severe misure a giudizio del Responsabile del Servizio.

Per le inadempienze più gravi, ove non si ravvisi la grave inadempienza che risolve il contratto, il Comune si riserva più severe misure da adottarsi di volta in volta dal Responsabile del Servizio.

Si conviene che unica formalità preliminare è la contestazione degli addebiti. Le penalità e le sanzioni ed eventuali altre somme dovute a qualunque titolo dall'affidatario al Comune in base al presente Capitolato saranno detratte su pagamenti periodici.

Art. 11 – Infortuni e danni

L'affidatario risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio.

Art. 12 – Ditte operanti fuori distretto

La ditta aggiudicataria, qualora operasse fuori dal Distretto 52 dell'A.S.L. NA 3 SUD, dovrà provvedere, a sue spese e con propri mezzi, al trasporto e collocamento dei cani nel proprio rifugio, dopo aver sottoposto gli stessi ai dovuti trattamenti, di cui all'art. 1 del Decreto 14.10.1996 del Ministero della Sanità.

Inoltre, provvederà con propri mezzi di trasporto ed a sue spese, al trasferimento nella propria struttura dei cani di proprietà di questo Comune attualmente ricoverati in altro canile.

Art. 13 – Trattamento dei lavoratori

L'aggiudicataria si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei su indicati contratti, collettivi fino alla loro sostituzione. L'aggiudicataria è tenuta inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale.

Qualora l'appaltatore, non risulti in regola con gli obblighi relativi al personale codesta Amministrazione la inviterà a regolarizzare la posizione entro 10 giorni. Trascorso inutilmente tale termine si procederà alla risoluzione del contratto ed alla sospensione dell'erogazione dei crediti fino a quel momento maturati per la quota necessaria a tutelare e garantire i lavoratori. Nel qual caso il servizio verrà affidato alla concorrente che segue immediatamente in graduatoria.

Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione.

L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell'appaltatore.

Art. 14 – Scioperi e/o interruzioni del Servizio

L'appaltatore si obbliga a rispettare e a far rispettare dai propri operatori impiegati le disposizioni di cui alla Legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, "sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali".

In ogni caso, l'appaltatore non può sospendere il Servizio eccependo irregolarità di controprestazione.

Le interruzioni totali del Servizio per causa di forza maggiore, non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore, si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo dell'appaltatore, che quest'ultimo non possa evitare con l'esercizio della diligenza richiesta dal presente Capitolato.

Art. 15 – Rispetto del D.Lgs 81/08

L'appaltatore è tenuto all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs 81/08 e seguenti. Inoltre dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile della Sicurezza.

Art. 16 – Rispetto del D. Lgs. 196/03

L'appaltatore è tenuto all'osservanza delle norme contenute nel D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.

Art. 17 – Responsabile del Coordinamento Tecnico

L'appaltatore si obbliga ad individuare al suo interno un responsabile del servizio per gli aspetti gestionali ed organizzativi, quale interlocutore unico dell'Amministrazione Comunale, responsabile per ogni problema relativo al servizio.

In caso di assenza l'appaltatore è tenuto a comunicare immediatamente all'Amministrazione il nominativo del sostituto, che deve possedere gli stessi requisiti del titolare della funzione.

Art. 18 – Prescrizioni varie

L'appalto sarà regolato dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e sarà, inoltre, soggetto a tutte le leggi sanitarie, nonché ai regolamenti di polizia vigenti, in materia di affidamento dei cani randagi. L'appaltatore è tenuto all'osservanza di tutte le LEGGI, DECRETI, REGOLAMENTI in vigore o che saranno emanati durante il periodo dell'appalto.

E' assolutamente proibito all'aggiudicatario di subappaltare o comunque, cedere in tutto o in parte il servizio, sotto pena dell'immediata risoluzione del contratto, incameramento della cauzione e risarcimento dei danni.

L'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di dichiarare la decadenza dell'appalto, qualora l'aggiudicatario non rispetti le norme e le condizioni sopra menzionate.

Essendo il presente appalto sottoposto al **Protocollo di legalità** sottoscritto dal Comune con la Prefettura di Napoli in data 11/09/2007, l'Amministrazione Comunale potrà disporre, in qualsiasi momento e senza formalità di sorta, la decadenza dell'appalto, senza che l'aggiudicatario possa nulla eccepire, qualora risultino a carico della stessa, provvedimenti o misure di prevenzione ai sensi del D.Lgs 06/09/2011 n. 159 (**codice antimafia**).

Art. 19 – Controversie

Qualsiasi questione dovesse insorgere tra il Comune e l'appaltatore in ordine all'esecuzione dei patti stipulati con il presente contratto, sarà deferita all'autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 20 – Risoluzione del contratto per inadempimento

In caso di grave inadempienza si darà luogo alla risoluzione del contratto d'appalto con esclusione di ogni formalità legale, convenendosi sufficiente il preavviso di un mese mediante lettera raccomandata.

Art. 21 – Spese contrattuali, imposte, tasse

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a) le spese contrattuali;
- b) le spese, i bolli, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui al comma 1, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 22 – Domicilio dell'affidatario

Per tutti gli effetti del presente contratto l'affidatario elegge domicilio nel Comune o in uno dei Comuni limitrofi.

Le comunicazioni e le notificazioni saranno effettuate a mezzo pec.

Art. 23 – Patto di integrità

L'appalto è subordinato all'osservanza delle norme contenute nel "Patto di Integrità" , approvato dal Comune Capofila "Striano" con delibera di Giunta Comunale n. 78 del 15 giugno 2017, allegato al presente atto.

San Gennaro Vesuviano, li _____

**Il Responsabile del Servizio Ambiente
Arch. Salvatore Celentano**